

84.

Allegato A

## DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

### I N D I C E

|  | PAG. |  | PAG. |
|--|------|--|------|
| Atti di controllo e di indirizzo .....   | 1742 | <b>Disegno di legge di ratifica S. 590 (approvato dal Senato) n. 1332 (Articoli) .....</b> | 1730 |
| <b>Disegno di legge di conversione n. 1371 (Questioni pregiudiziali di costituzionalità) .....</b> | 1737 | <b>Disegno di legge di ratifica S. 592 (approvato dal Senato) n. 1333:</b>                 |      |
| <b>Disegno di legge di conversione (approvato dalla Camera e modificato dal Senato) n. 1179-B:</b> |      | (Articoli) .....   | 1731 |
| (Articolo unico) .....   | 1715 | (Emendamento) .....  | 1731 |
| (Modificazioni apportate dalla Commissione) .....  | 1715 | <b>Disegno di legge di ratifica S. 595 (approvato dal Senato) n. 1335 (Articoli) .....</b> | 1732 |
| (Articoli del relativo decreto-legge) .....  | 1716 | <b>Disegno di legge di ratifica S. 808 (approvato dal Senato) n. 1336 (Articoli) .....</b> | 1733 |
| (Emendamenti) .....  | 1723 | <b>Ministro del tesoro (Trasmissione di documento) .....</b>                               | 1742 |
| (Ordine del giorno) .....  | 1723 | <b>Missioni valevoli nella seduta antimeridiana del 26 ottobre 1994 .....</b>              | 1741 |
| <b>Disegno di legge di ratifica n. 929 (Articoli) .....</b>  | 1727 | <b>Proposte di legge:</b>  |      |
| <b>Disegno di legge di ratifica S. 545 (approvato dal Senato) n. 1330:</b>                         |      | (Annunzio) .....   | 1741 |
| (Articoli) .....   | 1728 | (Assegnazione a Commissioni in sede referente) .....                                       | 1741 |
| (Emendamento) .....  | 1728 |  |      |
| <b>Disegno di legge di ratifica S. 547 (approvato dal Senato) n. 1331:</b>                         |      |  |      |
| (Articoli) .....   | 1729 |  |      |
| (Emendamento) .....  | 1729 |  |      |

**N.B.** Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.



*DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE, CON  
MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 27 AGOSTO 1994,  
N. 515, RECANTE PROVVEDIMENTI URGENTI IN MATERIA  
DI FINANZA LOCALE PER L'ANNO 1994 (APPROVATO  
DALLA CAMERA E MODIFICATO DAL SENATO) (1179-B)*

—



ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO MODIFICATO DAL SENATO

ART. 1.

1. Il decreto-legge 27 agosto 1994, n. 515, recante provvedimenti urgenti in materia di finanza locale per l'anno 1994, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 24 febbraio 1994, n. 131, ad esclusione di quelli derivanti dall'applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 6, 26 aprile 1994, n. 253, e 27 giugno 1994, n. 410.

3. Il termine relativo all'emanazione di uno o più decreti legislativi diretti al riordino dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali previsti dal comma 2 dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, è prorogato al 28 febbraio 1995.

4. Disposizioni correttive, nell'ambito dei decreti emanati ai sensi dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, e nel rispetto dei principi e criteri direttivi ivi stabiliti, potranno essere emanate, con uno o più decreti legislativi, fino al 31 dicembre 1995.

5. Al fine dell'espressione del parere da parte delle Commissioni di cui all'articolo 4, comma 7, della legge 23 ottobre 1992, n. 421, il Governo trasmette alla Camera

dei deputati e al Senato della Repubblica gli schemi dei decreti legislativi indicati ai commi 3 e 4 del presente articolo entro il sessantesimo giorno antecedente la scadenza dei termini ivi previsti; le Commissioni si esprimono entro quindici giorni dalla data di trasmissione.

MODIFICAZIONI APPORTATE DAL SENATO IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 27 AGOSTO 1994, N. 515, ACCETTATE DALLA COMMISSIONE

*All'articolo 2, al comma 1, è premesso il seguente:*

« 01. All'articolo 3 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, dopo il comma 6, è inserito il seguente:

“6-bis. I provvedimenti deliberativi riguardanti il trattamento del personale degli enti locali che, adottati prima del 31 agosto 1993, abbiano previsto profili professionali od operato inquadramenti in modo difforme dalle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 347, e successive modificazioni e integrazioni, sono validi ed efficaci. La disposizione del presente comma si applica agli enti locali ancorché dissestati i cui organici, per effetto dei provvedimenti di cui sopra, non superino i rapporti dipendenti-popolazione previsti dal comma 14 del presente articolo, così come modificato dall'articolo 2 del decreto legge 27 agosto 1994, n. 515” ».

Dopo l'articolo 3 è inserito il seguente:

« ART. 3-bis. — (Modificazioni al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507). — 1. Identico:

a) all'articolo 9, comma 2, le parole: "Il pagamento dell'imposta deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al comune ovvero, in caso di affidamento in concessione, al suo concessionario", sono sostituite dalle seguenti: "Il pagamento dell'imposta deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al comune ovvero direttamente presso le tesorerie comunali con modalità che verranno stabilite con apposito decreto del Ministro delle finanze ovvero, in caso di affidamento in concessione, al suo concessionario anche mediante conto corrente postale";

b) all'articolo 50, comma 4, le parole: "Il pagamento della tassa deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al comune o alla provincia, ovvero, in caso di affidamento in concessione, al concessionario del comune" sono sostituite dalle seguenti: "Il pagamento della tassa deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al comune o alla provincia, ovvero direttamente presso le tesorerie comunali con modalità che verranno stabilite con apposito decreto del Ministro delle finanze, ovvero, in caso di affidamento in concessione, al concessionario del comune anche mediante conto corrente postale";

c) all'articolo 56, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"11-ter. Per l'esercizio 1995 il comune con propria delibera può rideterminare entro il 31 dicembre 1994 le tariffe di talune fattispecie, ovvero esonerarle, per quanto riguarda la tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche, purché il gettito complessivo non sia inferiore a quanto previsto applicando il criterio del comma 11-bis. La rideterminazione delle tariffe deve comunque avvenire in modo tale che

per una o più fattispecie non siano previsti incrementi superiori al 25 per cento rispetto alle tariffe dell'anno precedente" ».

All'articolo 5, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« 1-bis. Per l'esercizio 1995 il termine di deliberazione dei bilanci di previsione degli enti locali, di cui all'articolo 55, comma 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, è differito al 31 dicembre 1994. Decorso il termine, l'organo regionale di controllo attiva immediatamente le procedure previste dal comma 2 dell'articolo 39 della citata legge n. 142 del 1990. Le province, i comuni e le comunità montane, nelle more dell'approvazione dei bilanci di previsione da parte dell'organo di controllo, possono effettuare, per ciascun capitolo, spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme definitivamente previste nell'ultimo bilancio approvato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi.

1-ter. Il termine del 31 ottobre previsto per deliberare le tariffe, le aliquote d'imposta e le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali relativamente all'anno 1995 è differito al 31 dicembre 1994 ».

#### ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

##### ART. 1.

(Contributi in favore di enti locali).

1. Per l'anno 1994 è autorizzata, per le finalità di cui alla legge 23 marzo 1981, n. 93, e successive modificazioni, la spesa di lire 75.000 milioni. Detto importo è distribuito alle regioni, per il successivo riparto tra le comunità montane, per la metà sulla base della popolazione residente in territorio montano e per la metà sulla base della superficie dei territori classificati montani secondo i dati al 31 dicembre

del penultimo anno precedente, forniti dall'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani.

2. A partire dall'anno 1994 il fondo per lo sviluppo degli investimenti delle amministrazioni provinciali, dei comuni e delle comunità montane di cui alla lettera c), comma 1, dell'articolo 28 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è maggiorato di lire 125.000 milioni per l'attivazione delle procedure di risanamento previste dall'articolo 25 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144. Detto importo è distribuito secondo le modalità previste dal secondo periodo della lettera b) e dal terzo periodo della lettera c) del comma 1 dell'articolo 4 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68. A decorrere dall'anno 1995 il suddetto importo può essere integrato, con le modalità di cui all'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni e integrazioni, in considerazione delle eventuali procedure di risanamento che dovessero essere ulteriormente attivate rispetto a quelle già definite.

3. Per l'anno 1994, per la prosecuzione degli interventi statali di cui al comma 8 dell'articolo 4 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 125.000 milioni a favore del comune e della provincia di Napoli e lire 50.000 milioni a favore del comune di Palermo. Le regioni Campania e Sicilia, sulla base dei progetti già attuati e presentati rispettivamente dal comune e dalla provincia di Napoli e dal comune di Palermo, sono tenute a trasmettere al Ministro dell'interno una relazione sulle opere pubbliche eseguite dall'inizio degli interventi sino alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché, prima del trasferimento delle somme, sugli specifici programmi che saranno intrapresi per l'anno 1994; il Ministro dell'interno trasmetterà copia di dette relazioni alle commissioni parlamentari competenti.

4. Il comune e la provincia di Napoli ed il comune di Palermo sono autorizzati ad utilizzare, per le finalità di cui al precedente comma, le eventuali disponibilità non utilizzate derivanti dai contributi statali di cui al decreto-legge 2 agosto 1984, n. 409, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 settembre 1984, n. 618, e dal decreto-legge 12 febbraio 1986, n. 24, convertito dalla legge 9 aprile 1986, n. 96, e successive modificazioni ed integrazioni.

5. L'ammontare dei trasferimenti spettanti agli enti locali della regione Valle d'Aosta ai sensi del presente articolo ed effettuati nei confronti della regione stessa, sono assoggettati alla disciplina del comma 6 dell'articolo 12 della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

#### ART. 2.

*(Disposizioni per gli enti locali dissestati).*

1. Il comma 14 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è così sostituito:

« 14. Gli enti locali che nel triennio 1994-1996 dovessero deliberare lo stato di dissesto di cui all'articolo 25 del decreto-legge n. 66 del 1989, dichiareranno eccedente il personale comunque in servizio in sovrannumero rispetto ai seguenti rapporti medi, dipendenti-popolazione, fermo restando l'obbligo di accertare le compatibilità di bilancio:

#### COMUNI

| FASCIA DEMOGRAFICA |                  | RAPPORTO MEDIO<br>DIPENDENTI/POPOLAZIONE |
|--------------------|------------------|--|
| fino a             | 999 abitanti     | 1/95                                     |
| da 1.000 a         | 2.999 abitanti   | 1/100                                    |
| da 3.000 a         | 9.999 abitanti   | 1/105                                    |
| da 10.000 a        | 59.999 abitanti  | 1/95                                     |
| da 60.000 a        | 249.999 abitanti | 1/80                                     |
| oltre              | 249.999 abitanti | 1/60                                     |

## PROVINCE

| FASCIA DEMOGRAFICA |                    | RAPPORTO MEDIO<br>DIPENDENTI/POPOLAZIONE |
|--------------------|--------------------|--|
| fino a             | 299.999 abitanti   | 1/520                                    |
| da 300.000 a       | 499.999 abitanti   | 1/650                                    |
| da 500.000 a       | 999.999 abitanti   | 1/830                                    |
| da 1.000.000 a     | 2.000.000 abitanti | 1/770                                    |
| oltre              | 2.000.000 abitanti | 1/1000                                   |

A detto personale si applicano le disposizioni di cui ai commi da 47 a 52. ».

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche agli enti locali che hanno dichiarato il dissesto entro il 31 dicembre 1993 e non ottengano entro il 31 dicembre 1994 l'approvazione da parte del Ministro dell'interno dell'ipotesi di bilancio riequilibrato.

3. Per il finanziamento dell'onere delle retribuzioni relative al personale proveniente da enti dissestati, in base alle disposizioni dell'articolo 25 del citato decreto-legge n. 66 del 1989, si provvede alla devoluzione agli enti locali destinatari del contributo previsto dalla legge 28 ottobre 1986, n. 730, e all'assegnazione della differenza sulla quota accantonata di fondo ordinario ai sensi del comma 6 dell'articolo 35 del decreto legislativo n. 504 del 1992.

4. Ai comuni e alle amministrazioni provinciali che hanno deliberato il dissesto finanziario alla data del 28 febbraio 1994 non si applica la decurtazione dei trasferimenti erariali ordinari prevista dall'articolo 3 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 155, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 243. La relativa spesa, valutata in lire 17 miliardi per il 1994, lire 12,2 miliardi per il 1995 e lire 12,4 miliardi per il 1996, è finanziata con la quota del fondo ordinario per gli enti dissestati prevista dagli articoli 35, comma 6, e 43 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

5. A decorrere dal 1° gennaio 1993 alle amministrazioni provinciali in dissesto spetta il contributo di adeguamento ad

un'unica media nazionale dei trasferimenti erariali ai sensi del comma 5 dell'articolo 25, del decreto-legge n. 66 del 1989. Il contributo è assegnato con le modalità previste dal citato articolo 25 e dall'articolo 21 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68. La relativa spesa è finanziata con la quota del fondo ordinario per gli enti dissestati prevista dagli articoli 35, comma 6, e 43 del decreto legislativo n. 504 del 1992.

6. Il comma 3, primo periodo, dell'articolo 21 del decreto-legge n. 8 del 1993 è sostituito dal seguente: « Il commissario o la commissione, di cui al comma 2, provvedono all'accertamento della situazione debitoria a norma di legge e propongono il piano di estinzione ». La disposizione si applica anche agli enti locali dissestati per i quali non sia intervenuta l'approvazione del piano di estinzione.

7. Il comma 2, secondo periodo, dell'articolo 21 del citato decreto-legge n. 8 del 1993 è sostituito dal seguente: « Il compenso spettante al commissario ed ai componenti della commissione, a carico della gestione della liquidazione, è determinato in via generale con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, il quale tiene conto della situazione demografica dell'ente, del numero e del valore dei debiti liquidati, garantendo comunque un compenso minimo. Al commissario ed ai componenti della commissione, spettano inoltre i rimborsi di spese previsti secondo le disposizioni vigenti per i dirigenti dello Stato ». La disposizione si applica anche agli organi straordinari di liquidazione che non hanno presentato il rendiconto della gestione.

8. Il termine per la deliberazione del rendiconto della gestione, di cui al comma 3, terz'ultimo periodo, dell'articolo 21 del citato decreto-legge n. 8 del 1993 è fissato in diciotto mesi decorrenti dall'approvazione del piano di estinzione da parte del Ministro dell'interno.

9. Il termine di quattro mesi previsto dal comma 5 dell'articolo 21 del decreto-legge n. 8 del 1993, per l'approvazione con decreto del Ministro dell'interno dell'ipo-



tesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato, è sospeso dai rilievi o dalle richieste della commissione di ricerca per la finanza locale e riprende a decorrere dopo il ricevimento della risposta. Per le risposte, la commissione fissa un termine che comunque non può essere superiore a sessanta giorni dal ricevimento.

10. In deroga alle disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 21 del citato decreto-legge n. 8 del 1993, non compete all'organo straordinario di liquidazione degli enti locali dissestati l'amministrazione dei residui attivi e passivi riguardanti rispettivamente i fondi a gestione vincolata, l'attivazione di mutui passivi per investimenti, nonché il pagamento delle correlative spese.

11. Agli enti locali dissestati ed agli enti locali che non abbiano integralmente ricostituite le somme a specifica destinazione utilizzate per il pagamento di spese correnti, al fine di evitare che finanziamenti destinati alle opere pubbliche siano sottratti alla loro finalità, è fatto divieto di applicare le disposizioni di cui all'articolo 11 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 440, e all'ultimo comma dell'articolo 3 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131. Ove i predetti enti siano compresi tra i comuni indicati nel decreto legislativo 28 dicembre 1993, n. 568, e nell'articolo 6 si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 4.

12. Per le spese della liquidazione, l'organo straordinario di liquidazione degli enti dissestati può richiedere un'anticipazione sul mutuo di risanamento, che è autorizzata dal Ministro dell'interno, con proprio decreto, entro il limite del 10 per cento dell'importo complessivo. L'anticipazione viene concessa dal direttore generale della Cassa depositi e prestiti assumendo i poteri del consiglio di amministrazione, al quale viene comunicata alla prima adunanza utile.

13. Ai componenti dell'organo straordinario di liquidazione è consentito, per

l'espletamento della propria funzione, l'uso del mezzo proprio, a condizione che essi stipolino la polizza assicurativa prevista dall'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1990, n. 44, con oneri a carico della liquidazione.

14. Gli amministratori ed i dipendenti dell'ente locale dissestato sono tenuti a prestare all'organo straordinario di liquidazione ed ai suoi componenti la massima collaborazione, consentendo l'accesso agli atti dell'ente locale, consegnando atti o copie secondo le richieste ed effettuando tutte le operazioni previste per legge o richieste ai fini della liquidazione. Delle omissioni gli amministratori ed i dipendenti dell'ente locale assumono responsabilità personale.

15. Gli amministratori dell'ente locale dissestato sono tenuti a fornire all'organo straordinario di liquidazione locali, attrezzature e personale congrui rispetto alle dimensioni dell'ente e della liquidazione, nelle quantità richieste dall'organo straordinario stesso. Quest'ultimo può retribuire eventuali prestazioni straordinarie effettivamente rese dal personale dell'ente locale fino al massimo di trenta ore mensili, facendo gravare l'onere sulla liquidazione.

16. Nel caso in cui l'assegnazione di personale fosse documentatamente impossibile o il personale assegnato non idoneo ad insindacabile giudizio dell'organo straordinario di liquidazione, quest'ultimo può incaricare, anche ai fini del comma 12 dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24 agosto 1993, n. 378, professionisti ovvero assumere personale in possesso dei requisiti corrispondenti alle mansioni da svolgere con contratto di lavoro a tempo determinato, avente la durata massima di un anno, autorizzato dal Ministro dell'interno con proprio decreto, con onere a carico della liquidazione. Per i trattamenti economici si applica il regime giuridico previsto per i compensi spettanti all'organo straordinario di liquidazione.

17. Continuano ad applicarsi anche agli enti locali dissestati, al pari degli altri

enti, le disposizioni di cui ai commi 5 e 7 dell'articolo 51 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

18. Per gli enti locali che abbiano dichiarato lo stato di dissesto finanziario l'efficacia della delibera di assunzione dei mutui da adottare per le finalità di cui al comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 30 giugno 1994, n. 475, è subordinata al parere favorevole espresso dalla commissione di ricerca per la finanza locale. A tale fine gli enti inviano la delibera entro dieci giorni dalla sua adozione e la commissione di ricerca deve esprimere il parere entro trenta giorni dalla ricezione.

19. I pignoramenti in danno delle aziende di trasporto degli enti locali conseguenti a procedure esecutive relative a fatti di gestione riferiti agli esercizi dal 1° gennaio 1987 al 31 dicembre 1993 hanno efficacia e vincolano esclusivamente le somme corrisposte a titolo di ripiano del disavanzo di tali esercizi finanziari dagli enti locali, dalla regione, dallo Stato o da altri enti pubblici. Ai fini suddetti l'azienda è tenuta ad attivare uno specifico capitolo presso cui affluiscono le somme aventi quale causale il ripiano del disavanzo degli esercizi dal 1987 al 1993. Gli atti esecutivi eventualmente intrapresi in violazione del primo periodo del presente comma non determinano vincoli sui beni oggetto della procedura espropriativa.

### ART. 3.

*(Recupero ICIAP, utilizzo contributi statali su rate mutui e varie).*

1. In deroga al comma 2 dell'articolo 6 del decreto-legge n. 66 del 1989, i comuni, in occasione del primo versamento alle province successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto della quota del 10 per cento dell'imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni, sono autorizzati a trattenere dalla quota stessa il maggiore importo della quota versata alle province per l'imposta medesima dell'anno 1989 e risultante dall'applicazione del comma 1 dell'articolo 12

del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202.

2. Le amministrazioni provinciali, i comuni e le comunità montane possono impiegare nel corso dell'esercizio 1994 le quote, non ancora utilizzate, dei contributi statali assegnati sulle rate di ammortamento dei mutui ordinari da contrarre negli esercizi 1988, 1989, 1990, 1991 e 1992, di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 12 del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38, e al comma 2-bis dell'articolo 5 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403, e ai commi 1 e 2 dell'articolo 5 del decreto-legge 12 gennaio 1991, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 80, nonché ai commi 1 e 2 dell'articolo 4 del decreto-legge n. 8 del 1993.

3. I contributi sono corrisposti per il solo periodo di ammortamento di ciascun mutuo e sono attivabili, con la presentazione, entro il termine perentorio, a pena di decadenza, del 31 marzo 1995 di apposita certificazione firmata dal segretario e dal ragioniere, ove esista, secondo le modalità stabilite entro il 30 novembre 1994, con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro del tesoro. Si applicano le disposizioni vigenti per l'anno 1992, di cui al comma 4, articolo 4, del decreto-legge n. 8 del 1993. Per gli enti locali che hanno deliberato lo stato di dissesto finanziario di cui all'articolo 21, del citato decreto-legge n. 8 del 1993, le quote dei contributi statali previste al comma 2, sono obbligatoriamente destinate in via prioritaria alla contrazione dei mutui da assumere per la procedura del risanamento finanziario, con oneri a totale carico dello Stato nell'ambito delle quote stesse; la quota capitaria residua può essere utilizzata per la contrazione di nuovi mutui a totale carico dello Stato.

4. Al comma 19 dell'articolo 3 della legge n. 537 del 1993, le parole: « commi da 5 a 18 » sono sostituite dalle seguenti: « commi da 5 a 8 ».

## ART. 4.

*(Disciplina dei flussi finanziari dei comuni).*

1. Per l'anno 1994, i contributi ordinari spettanti ai comuni a valere sul fondo di cui alla lettera *a*), comma 1, dell'articolo 34 del decreto legislativo n. 504 del 1992 sono corrisposti in due rate. La prima rata è corrisposta entro il mese di febbraio 1994 ed è commisurata al 65 per cento dell'ammontare del contributo ordinario 1994 già comunicato dal Ministero dell'interno entro il 31 dicembre 1993; la seconda rata è corrisposta entro il mese di settembre 1994.

2. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 11 del decreto-legge n. 359 del 1987, i comuni indicati nel decreto legislativo n. 568 del 1993 e nell'articolo 6, possono utilizzare in termini di cassa le entrate a specifica destinazione per un importo superiore all'anticipazione di tesoreria e, comunque, per un importo non superiore all'ammontare della perdita di gettito dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1994 conseguente all'applicazione delle nuove tariffe d'estimo.

3. Qualora le entrate a specifica destinazione non siano sufficienti, in tutto o in parte, a garantire una disponibilità corrispondente alla perdita di gettito dell'ICI per il 1994 derivante dalle rettifiche d'estimo, i comuni di cui al comma 2 sono autorizzati a ricorrere, per l'importo differenziale, ad anticipazioni straordinarie di tesoreria anche in deroga a quanto stabilito dall'ultimo comma dell'articolo 6 della legge 21 dicembre 1978, n. 843. Le anticipazioni straordinarie possono essere attivate, per l'importo che residua dopo l'applicazione del comma 2, dal 1° novembre 1994 e sono estinte con le somme provenienti dalla corresponsione della prima rata dei contributi ordinari relativi all'anno 1995. Gli interessi maturati sulle anticipazioni straordinarie sono rimborsati dallo Stato ai comuni sulla base di apposita certificazione, sottoscritta dal segretario e dal ragioniere, da trasmettere al Ministero dell'interno entro il termine perentorio del 30 aprile 1995. Le modalità

della certificazione sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto col Ministro del tesoro, entro il 31 gennaio 1995.

4. Ai sensi di quanto disposto dal comma 1-*undecies* dell'articolo 2 del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, i comuni indicati nel decreto legislativo n. 568 del 1993 e nell'articolo 6 prevedono, nei bilanci di previsione dell'anno 1994, un ammontare dei contributi ordinari comprensivo anche dei trasferimenti statali, in termini di competenza, corrispondenti al minor gettito dell'ICI 1994 derivante dalle rettifiche delle tariffe d'estimo; detti trasferimenti sono calcolati escludendo comunque il minor gettito dell'ICI conseguente alle eventuali maggiori detrazioni deliberate dal comune per l'abitazione principale.

5. Il termine per deliberare il bilancio di previsione dell'anno 1994, resta fissato al 15 maggio 1994 per i comuni indicati nel decreto legislativo n. 568 del 1993 e nell'articolo 6.

## ART. 5.

*(Proroga dei termini).*

1. Il termine relativo all'applicazione progressiva della contabilità economica, previsto dalla lettera *b*), comma 2, dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, è prorogato al 1° gennaio 1996.

## ART. 6.

*(Modifiche alle tariffe d'estimo).*

1. I prospetti annessi al presente decreto sostituiscono o integrano, relativamente alle categorie e classi catastali dei comuni in essi indicati, le tariffe d'estimo delle unità immobiliari urbane di cui ai prospetti annessi al decreto legislativo n. 568 del 1993.

2. Per effetto delle decisioni della commissione censuaria centrale, adottate ai sensi dei commi 1-*bis* e 1-*ter* dell'articolo 2

del decreto-legge n.16 del 1993, e del decreto-legge 9 ottobre 1993, n. 405, convertito dalla legge 10 novembre 1993, n. 457, sono stabilite le tariffe d'estimo delle unità immobiliari urbane relative ai comuni di Casatenovo, Cassago Brianza e Cassina Valsassina, siti in provincia di Como, e al comune di Pont Canavese, sito in provincia di Torino, indicate nei prospetti annessi al presente decreto.

3. Sono annullate, con ripristino di quelle precedentemente vigenti, le tariffe d'estimo indicate nei prospetti annessi al decreto legislativo n. 568 del 1993, relative ai comuni di San Marco in Lamis, sito in provincia di Foggia, zona censuaria prima, categoria A/1, classe unica; di Filignano, sito in provincia di Isernia, zone censuarie prima e seconda, categoria A/1, classe unica; di Santa Marina, sito in provincia di Salerno, zona censuaria prima, categoria A/1, classi da 1 a 5; di Moncalieri, sito in provincia di Torino, zona censuaria seconda, categoria C/4, classe unica; di Salzano, sito in provincia di Venezia, zona censuaria unica, categoria A/1, classe unica; di Crescentino, sito in provincia di Vercelli, zona censuaria prima, categoria A/1, classi 1, 2 e 3, e zona censuaria seconda, categoria A/1, classe unica; di Boiano, sito in provincia di Campobasso, zona censuaria seconda, categoria C/3, classe unica; di Monteiasi, sito in provincia di Taranto, zona censuaria seconda.

4. Restano ferme le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 568 del 1993.

5. L'Amministrazione finanziaria provvede all'inserimento negli atti catastali delle nuove rendite entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

6. Per i comuni, relativamente ai quali, per effetto del presente articolo, sono modificate le tariffe d'estimo delle unità immobiliari urbane di cui ai prospetti annessi al decreto legislativo n. 568 del 1993, il termine previsto dall'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 504 del 1992, per deliberare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili dovuta per l'anno 1994, resta fissato al 12 maggio 1994.

#### ART. 7.

*(Contributo alle istituende amministrazioni provinciali).*

1. Per l'anno 1994 è autorizzata la spesa di lire 3.500 milioni per l'assegnazione di contributi a favore delle province di Biella, Verbano-Cusio-Ossola, Lecco, Lodi, Rimini, Prato, Crotone e Vibo Valentia. La spesa è ripartita in proporzione alla popolazione residente risultante dall'ultima rilevazione annuale disponibile dell'ISTAT.

#### ART. 8.

*(Disposizioni per il comune di Roma).*

1. L'autorizzazione al comune di Roma a contrarre mutui con la Cassa depositi e prestiti negli anni 1992 e 1993, di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 12 gennaio 1991, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 80, e successive modificazioni ed integrazioni, è confermata sino al 31 dicembre 1994, per il complessivo importo di lire 380 miliardi. I mutui sono assistiti dal contributo statale annuo in misura pari al 90 per cento della relativa rata di ammortamento così come previsto dall'articolo 3 del decreto-legge 16 settembre 1987, n. 380, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 453.

#### ART. 9.

*(Copertura finanziaria).*

1. All'onere derivante dall'attuazione degli articoli 1, 4 e 7 per il triennio 1994-1996, pari a lire 378,5 miliardi per l'anno 1994, lire 135 miliardi per l'anno 1995 e lire 125 miliardi per l'anno 1996, si provvede, quanto a lire 178,5 miliardi per l'anno 1994 e lire 10 miliardi per l'anno 1995, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, utiliz-

zando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno, e, quanto a lire 200 miliardi per l'anno 1994 e lire 125 miliardi per ciascuno degli anni 1995 e 1996, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

## ART. 10.

(Entrata in vigore).

1. Le disposizioni del presente decreto hanno effetto dal 27 agosto 1994. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

EMENDAMENTI RIFERITI AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO MODIFICATO DAL SENATO

## ART. 1.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente comma:

5-bis. Al terzo comma dell'articolo unico della legge 31 ottobre 1973, n. 637, dopo le parole: « Ministro dell'interno », sono inserite le seguenti: « e comunque in misura non inferiore al 50 per cento degli stessi ».

1. 1.

Ostinelli.

## ART. 5.

Al comma 1-bis, primo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 1994 con le seguenti: 31 gennaio 1995.

5. 1.

Guerra, Carazzi, Luigi Marino.

Al comma 1-ter, sostituire le parole: 31 dicembre 1994 con le seguenti: 31 gennaio 1995.

5. 2.

Guerra, Carazzi, Luigi Marino.

## ART. 7.

Al comma 1, sostituire le parole: 3.500 milioni con le seguenti: 15.000 milioni.

Conseguentemente, all'articolo 9, comma 1, sostituire le parole: lire 378,5 miliardi per l'anno 1994 con le seguenti: lire 390 miliardi per l'anno 1994 e sostituire le parole: lire 178,3 miliardi per l'anno 1994 con le seguenti: lire 190 miliardi per l'anno 1994.

7. 1.

Muzio, Guerra, Luigi Marino, Carazzi, Pistone, Garavini.

## ORDINE DEL GIORNO

La Camera

impegna il Governo

ad assumere le opportune iniziative affinché una quota fissa, non inferiore al 50 per cento, degli utili della casa da gioco di Campione d'Italia sia destinata alla realizzazione di opere pubbliche da realizzarsi nei comuni della provincia di Como.

(9/1179-B/1)

Ostinelli.



*DISEGNI DI LEGGE: RATIFICA ED ESECUZIONE DEL SECONDO PROTOCOLLO FACOLTATIVO AL PATTO INTERNAZIONALE RELATIVO AI DIRITTI CIVILI E POLITICI SULL'ABOLIZIONE DELLA PENA DI MORTE, ADOTTATO DALL'ASSEMBLEA GENERALE DELLE NAZIONI UNITE IL 15 DICEMBRE 1989 (929)*

*S. 545. — RATIFICA ED ESECUZIONE DEL TRATTATO DI AMICIZIA E COLLABORAZIONE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA DI BULGARIA, FATTO A ROMA IL 9 GENNAIO 1992 (APPROVATO DAL SENATO) (1330)*

*S. 547. — RATIFICA ED ESECUZIONE DEL TRATTATO DI AMICIZIA E COLLABORAZIONE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA DI UNGHERIA, FATTO A BUDAPEST IL 6 LUGLIO 1991 (APPROVATO DAL SENATO) (1331)*

*S. 590. — RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO RELATIVO ALLA RIAMMISSIONE DELLE PERSONE IN SITUAZIONE IRREGOLARE TRA BELGIO, FRANCIA, GERMANIA, ITALIA, LUSSEMBURGO, PAESI BASSI E POLONIA, CON DICHIARAZIONE E PROCESSO VERBALE, FATTO A BRUXELLES IL 29 MARZO 1991 (APPROVATO DAL SENATO) (1332)*

*S. 592. — RATIFICA ED ESECUZIONE DEL PROTOCOLLO ALLA CONVENZIONE SULL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO TRANSFRONTALIERO A LUNGA DISTANZA CONCERNENTE LA LOTTA CONTRO LE EMISSIONI DI COMPOSTI ORGANICI VOLATILI O I LORO FLUSSI TRANSFRONTALIERI, CON ALLEGATI, FATTO A GINEVRA IL 18 NOVEMBRE 1991 (APPROVATO DAL SENATO) (1333)*

*S. 595. — RATIFICA ED ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE SULLA VALUTAZIONE DELL'IMPATTO AMBIENTALE IN UN CONTESTO TRANSFRONTALIERO, CON ANNESSI, FATTA A ESPOO IL 25 FEBBRAIO 1991 (APPROVATO DAL SENATO) (1335)*

*S. 808. — RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO INTERNAZIONALE DEL 1993 SUL CACAO, CON ANNESSI, FATTO A GINEVRA IL 16 LUGLIO 1993 (APPROVATO DAL SENATO) (1336)*





ARTICOLI DEL DISEGNO DI LEGGE  
N. 929 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il secondo Protocollo facoltativo al Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici sull'abolizione della pena di morte, adottato dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 15 dicembre 1989.

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 8 del Protocollo stesso.

ART. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ARTICOLI DEL DISEGNO DI LEGGE  
N. 1330 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO APPROVATO  
DAL SENATO

## ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Trattato di amicizia e collaborazione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Bulgaria, fatto a Roma il 9 gennaio 1992.

## ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data al Trattato di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 20 del Trattato stesso.

## ART. 3.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 104 milioni per l'anno 1994, in lire 93 milioni per l'anno 1995 e in lire 104 milioni a decorrere dal 1996, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento riguardante il Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE

## ART. 3.

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 104 milioni per l'anno 1995, in lire 93 milioni per l'anno 1996 e in lire 104 milioni a decorrere dal 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento riguardante il Ministero degli affari esteri.

3. 1.

La Commissione.

## ART. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

ARTICOLI DEL DISEGNO DI LEGGE  
N. 1331 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO APPROVATO  
DAL SENATO

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Trattato di amicizia e collaborazione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Ungheria, fatto a Budapest il 6 luglio 1991.

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data al Trattato di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 22 del Trattato stesso.

ART. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 33 milioni annue a decorrere dal 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, al-

l'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento riguardante il Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 3.

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 33 milioni annui a decorrere dal 1995, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento riguardante il Ministero degli affari esteri.

3. 1.

La Commissione.

ART. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.

ARTICOLI DEL DISEGNO DI LEGGE  
N. 1332 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo relativo alla riammissione delle persone in situazione irregolare tra Belgio, Francia, Germania, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi e Polonia, con dichiarazione e processo verbale, fatto a Bruxelles il 29 marzo 1991.

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 6 dell'Accordo stesso.

ART. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

ARTICOLI DEL DISEGNO DI LEGGE  
N. 1333 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Protocollo alla Convenzione sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a lunga distanza concernente la lotta contro le emissioni di composti organici volatili o i loro flussi transfrontalieri, con allegati, fatto a Ginevra il 18 novembre 1991.

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 16 del Protocollo stesso.

ART. 3.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 329 milioni annue a decorrere dal 1995, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari

esteri. Le predette somme sono iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 3.

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 329 milioni annui a decorrere dal 1995, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. Le predette somme sono iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente.

3. 1.

La Commissione.

ART. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ARTICOLI DEL DISEGNO DI LEGGE  
N. 1335 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO APPROVATO  
DAL SENATO

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, con annessi, fatta a Espoo il 25 febbraio 1991.

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 18 della Convenzione stessa.

ART. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ARTICOLI DEL DISEGNO DI LEGGE  
N. 1336 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo internazionale del 1993 sul cacao, con annessi, fatto a Ginevra il 16 luglio 1993.

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data dall'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 56 dell'Accordo stesso.

ART. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 115

milioni per l'anno 1994 e in lire 70 milioni annue a decorrere dall'anno 1995, si provvede quanto a lire 60 milioni a decorrere dall'anno 1994 a carico del capitolo 3150 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri per l'anno 1994 e corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi e, quanto a lire 55 milioni per l'anno 1994 e a lire 10 milioni a decorrere dal 1995, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.





*DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL  
DECRETO-LEGGE 30 SETTEMBRE 1994, N. 564, RECANTE  
DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA FISCALE (1371)*

---



### QUESTIONI PREGIUDIZIALI DI COSTITUZIONALITÀ

La Camera,

premesso che:

in tutti gli ordinamenti, sia di diritto anglosassone che di diritto continentale, gli utili delle società cooperative, che non vengono distribuiti, rimanendo nell'impresa sotto forma di riserva individuale, non sono soggetti a tassazione, costituendo l'unica risorsa che queste imprese hanno per lo sviluppo, l'innovazione tecnologica, la competitività nel mercato in forma non assistita;

in conformità a questo universale principio, dettato in ragione del carattere di mutualità di queste imprese, e, per il nostro ordinamento, in virtù della rilevanza costituzionale della loro funzione sociale, l'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, dispone che « non concorrono a formare il reddito imponibile delle società cooperative e dei loro consorzi le somme destinate alle riserve indivisibili, a condizione che sia esclusa la possibilità di distribuirle ai soci »;

l'articolo 2, 1° e 2° comma, del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, assoggetta le società cooperative, e loro consorzi, all'imposta sul patrimonio netto delle imprese « anche per la parte finora esclusa, costituita dalle riserve indivisibili di cui all'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904 » e istituisce, per le medesime società, e loro consorzi « una imposta straordinaria sul patrimonio netto

delle imprese per l'esercizio in corso » alla data di entrata in vigore del decreto;

attraverso questa disciplina, si attua, in materia, l'equiparazione fra impresa con fini di speculazione privata e impresa sociale senza alcuna considerazione della profonda diversità di natura, di struttura, di scopo fra queste categorie di imprese; in particolare senza tenere conto:

a) che nelle società a fini speculativi il capitale assume dimensioni rilevanti per l'apporto di grandi azionisti e per la raccolta di capitali in borsa mentre nelle società cooperative il capitale è costituito dalle quote dei singoli soci, normalmente lavoratori, ed ha dimensioni limitate;

b) solo le società a fini speculativi hanno possibilità di emettere obbligazioni e di essere quotate sul mercato;

c) nelle società a fini speculativi gli utili, ovvero i guadagni conseguiti nell'esercizio sociale, possono essere distribuiti ai soci mentre nelle società cooperative gli utili sono destinati a riserva indivisibile senza possibilità per i cooperatori di disporne;

d) nelle società a fini speculativi le riserve sono disponibili per gli azionisti e rimangono nella sfera di loro proprietà mentre nelle imprese cooperative non possono essere ripartite fra i soci;

e) solo le imprese cooperative sono sottoposte a pubblico controllo, attraverso in particolare le ispezioni del Ministero del lavoro;

f) nelle società a fini speculativi, il patrimonio, in caso di scioglimento, è

ripartito tra i soci azionisti, nelle imprese cooperative è attribuito allo Stato e destinato ad opere di pubblica utilità;

g) che solo nelle imprese cooperative ad ogni socio corrisponde un solo voto;

l'equiparazione predetta fra impresa sociale e impresa lucrativa viola l'articolo 45 della Costituzione che, riconosciuta la funzione sociale della cooperazione, obbliga il legislatore ordinario a promuovere e favorire l'incremento della cooperazione con i mezzi più idonei, assicurandone, con gli opportuni controlli, il carattere e le finalità;

la possibilità per l'impresa lucrativa di distribuire utili ai soci e quindi di sottrarsi in parte al pagamento di questa imposta contrariamente a quanto avviene per le società cooperative, che debbono destinare gli utili a riserva, si risolve, capovolgendo il principio costituzionale, in una condizione normativa di favore delle imprese lucrative;

la disciplina dettata con il richiamato articolo 2 viola inoltre il principio fondamentale di « ragionevolezza » elaborato da dottrina e giurisprudenza in tema di interpretazione dell'articolo 3, comma 1, della Costituzione, secondo cui la legge deve trattare in maniera eguale situazioni eguali e in maniera razionalmente diversa situazioni, di fatto e di diritto, diverse;

il comma 4 dell'articolo 2 del richiamato decreto eleva dal 12,50 per cento al 30 per cento la ritenuta a titolo d'imposta sugli interessi a favore dei soci delle cooperative, di cui all'articolo 20, settimo comma, del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216;

anche tale disposizione, che colpisce la fonte primaria del finanziamento delle imprese sociali, mentre contemporaneamente il prelievo sulle obbligazioni di società lucrative è ridotto dal 30 al 12,50 per cento, viola, per le ragioni espresse, gli articoli 3 e 45 della Costituzione.

Per tutti questi motivi,

delibera

di non procedere all'esame del disegno di legge n. 1371 di conversione in legge del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564.

« Soda, Visco, Bassanini, Solaroli, Montecchi ».

La Camera,

premessò:

che l'articolo 2, 1° e 2° comma, del decreto-legge n. 564 assoggetta le società cooperative e loro consorzi all'imposta sul patrimonio netto delle imprese anche per la parte finora esclusa dalla legge 16 dicembre 1977 n. 904 e costituita dalle riserve indivisibili, e istituisce una imposta straordinaria sul patrimonio netto delle imprese anche per tali società;

che il comma 4 dell'articolo 2 dello stesso decreto eleva dal 12,50 per cento al 30 per cento la ritenuta a titolo di imposta sugli interessi a favore dei soci delle cooperative, di cui all'articolo 20, settimo comma, del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito in legge 7 giugno 1974, n. 216, mentre il prelievo sulle obbligazioni delle società lucrative è ridotto dal 30 al 12,50 per cento;

che la disciplina così introdotta non tiene conto delle diverse finalità delle società cooperative e del trattamento riservato alle stesse, soggette a controlli statali e a limitazioni nella destinazione del patrimonio e pertanto agevolato dal punto di vista del prelievo fiscale;

che l'equiparazione tra società cooperative, che non hanno fini di lucro, e società ordinarie, che operano nel mercato, sotto il profilo fiscale viola in maniera evidente l'articolo 45 della Costituzione,

delibera

di non passare all'esame del disegno di legge di conversione del decreto in oggetto.

« Grimaldi, Guerra ».

*COMUNICAZIONI*

---



**Missioni vevoli nella seduta  
antimeridiana del 26 ottobre 1994.**

Anedda, Arata, Bonino, Casini, Comino, de Biase Gaiotti, Floresta, Gasparri, Gnutti, Lembo, Lo Porto, Marano, Maroni, Paola Martinelli, Matteoli, Mazzetto, Menia, Meo Zilio, Parlato, Porcu, Rodeghiero, Scarpa Bonazza Buora, Spagnoletti Zeuli, Teso, Urbani, Valducci.

**Annunzio  
di proposte di legge.**

In data 25 ottobre 1994 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge dai deputati:

TURCI: « Norme in materia di rappresentanza dei dipendenti-azionisti nei consigli di amministrazione delle società » (1507);

MAZZUCA: « Norme per l'istituzione di un sistema informatico di comunicazione privilegiata tra la pubblica amministrazione e le persone anziane » (1508);

MAZZUCA: « Contributi ed agevolazioni per la promozione delle attività in favore degli anziani » (1509);

MAZZUCA: « Legge quadro in materia di interventi in favore degli anziani » (1510);

BISTAFFA: « Nuove disposizioni in materia di targhe automobilistiche » (1511);

MATACENA ed altri: « Unificazione dei limiti di età pensionabile per gli ufficiali dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza » (1512);

PINZA ed altri: « Concessione di un contributo annuo dello Stato e autorizzazione alle regioni, alle province e ai comuni ad aderire alla "Fondazione per l'amicizia tra l'Italia, la Repubblica Russa e la Comunità degli Stati indipendenti" » (1513);

SELVA: « Modifica dell'articolo 25 della legge 2 febbraio 1973, n. 12, in materia di trattamento pensionistico a favore degli agenti e rappresentanti di commercio » (1514);

PATARINO ed altri: « Norme per la prevenzione e la lotta contro gli incendi boschivi » (1515).

Saranno stampate e distribuite.

**Assegnazione di proposte di legge  
a Commissioni in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, le seguenti proposte di legge sono deferite alle sottoindicate Commissioni permanenti in sede referente:

*alla II Commissione (Giustizia):*

NAN ed altri: « Modifiche all'ordinamento della professione di ragioniere e perito commerciale, approvato con decreto

del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1953, n. 1068 » (977) (*Parere della I Commissione*);

ORESTE ROSSI ed altri: « Modifica al decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1953, n. 1068, recante ordinamento della professione di ragioniere e perito commerciale » (1139) (*Parere della I Commissione*);

TORTOLI e VALDUCCI: « Modifiche ai regi decreti 11 febbraio 1929, n. 274, 11 febbraio 1929, n. 275, e 25 novembre 1929, n. 2365, concernenti il regolamento della professione di geometra, il regolamento della professione di perito industriale, il regolamento della professione di perito agrario » (1190) (*Parere della I, della V, della X, della XI e della XIII Commissione*);

*alla VI Commissione (Finanze):*

TURCI: « Disciplina del voto per delega nelle assemblee delle società per azioni (1135) (*Parere della I e della II Commissione*).

### **Trasmissione dal ministro del tesoro.**

Il ministro del tesoro, con lettera in data 24 ottobre 1994, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 30 della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dall'articolo 10 della legge 23 agosto 1988, n. 362, la relazione sulla stima del fabbisogno di cassa del settore pubblico per l'anno 1994 e situazione di cassa al 30 giugno 1994 (doc. XXV, n. 2).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

### **Atti di controllo e di indirizzo.**

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* ai resoconti della seduta odierna.